

Integrazione al Regolamento d'Istituto - Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;

VISTO il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;

VISTO il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

VISTA l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020 che introduce ulteriori misure di contenimento dell'emergenza Covid19.

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

l'approvazione della presente integrazione al Regolamento d'Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Delibera n. 91 del 14 settembre 2020

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. La Dirigente scolastica pubblica il Regolamento sul sito web dell'Istituto e invita tutti i membri, via email istituzionale, a prenderne visione. Ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare la Dirigente scolastica, o persona da lei delegata, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di *smart working*, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

- b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite *droplet*, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro, possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto, congiuntivite;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, minimo ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Il ruolo delle alunne e degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le alunne e gli alunni sono chiamati a partecipare allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le alunne e gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute durante il tempo di permanenza a scuola e segnalare ai docenti ogni sintomo di malessere. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

3. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute delle figlie/dei figli, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e dell'integrazione del Patto di corresponsabilità – Emergenza Covid-19 (All.3), e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

5. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. I colloqui tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza secondo uno schema organizzativo che verrà comunicato alle famiglie.

6. Le specifiche situazioni di alunne e alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di comunicare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 6 - Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito per le classi della scuola secondaria di primo grado dalle ore 7:55, per le classi della scuola primaria dalle ore 8.25. In caso di arrivo in anticipo, le alunne e gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso

rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini e i cortili, sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le alunne e gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso stabiliti per ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le alunne e gli alunni che arrivano a scuola in ritardo e trovano i cancelli chiusi devono accedere dall'ingresso principale dei due plessi, via Pistoia, 30 e via Anselmo da Baggio, 60.

5. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

6. In applicazione delle raccomandazioni dell'Ordinanza regionale del 10 settembre 2020, valida dall'11 settembre fino al 15 ottobre 2020, la temperatura corporea delle alunne e degli alunni sarà misurata prima dell'ingresso in classe mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

7. Le misure a tutela della salute di alunni e personale dell'IC "Primo Levi" comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo la Scuola si è dotata di informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati personali effettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei. (All. 3). I soggetti interessati verranno informati anche attraverso un'informativa breve affissa alle entrate delle sedi dell'Istituto.

8. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale le alunne e gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle alunne e agli alunni di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

9. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 7 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente delle mani e l'igienizzazione con gel specifico, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di gel igienizzante, così pure negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le alunne, gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le famiglie e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 8 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio e alla fine delle lezioni; il prodotto per disinfettare resterà a disposizione degli utilizzatori affinché ne facciano uso dopo aver utilizzato i distributori. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti, quelli dei laboratori di informatica, e altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione; il prodotto per disinfettare resterà a disposizione degli utilizzatori affinché ne facciano uso dopo aver utilizzato i dispositivi. È comunque consigliabile utilizzarli con i guanti in lattice monouso disponibili presso le postazioni dei collaboratori scolastici. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e, in linea di principio, guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 9 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede di via Pistoia 30 e la sede di via Anselmo da Baggio 58/60. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su decisione della Dirigente scolastica in accordo con il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto. Ciascuna delle due sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
2. A ciascun settore dei due edifici sono assegnati, su determinata dalla Dirigente scolastica, dei canali di ingresso e uscita, comunicati alle famiglie prima dell'inizio delle lezioni e segnalati da cartellonistica interna, attraverso i quali le alunne e gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle alunne e agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare in altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le alunne e gli alunni, durante gli intervalli, restano in aula, indossando la mascherina durante gli spostamenti, comunque mantenendo il distanziamento fisico.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, tale area è delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica.

5. Nel corso delle attività in aula le alunne e gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti. Se l'attività fisica avviene all'interno delle palestre dovranno essere garantiti un'adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto indicato nel DPCM 17/5/2020 All.17). Sono sconsigliati i giochi di squadra e di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento fisico. Lo studente dovrà igienizzare le mani e dovrà indossare la mascherina sia durante la fase dell'accesso in palestra, sia durante l'uscita da essa, sia durante le attese del proprio turno di attività. Nell'ottica della corresponsabilità e della condivisione del valore del "prendersi cura di sé e degli altri", gli studenti, in presenza del docente, dovranno igienizzare, con i prodotti presenti in palestra, gli attrezzi che utilizzeranno prima di riporli o passarli ad altri. Qualora il tempo lo consenta, sarà da privilegiare l'attività fisica all'aria aperta.

5a. Il DPCM 3/11/2020 impone l'obbligo di mascherina chirurgica anche in posizione statica e con il rispetto del distanziamento interpersonale. La stessa sarà sostituita a metà giornata nelle classi a tempo pieno e il cambio verrà garantito dalla scuola finché vi saranno scorte a sufficienza per tutti. **(Modifica approvata con delibera n. 104 del Cdi del 26/11/2020)**

6. Per l'anno scolastico 2020/2021 non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi. Gli alunni si presenteranno a scuola con un cambio di scarpe, indossando già un abbigliamento consono all'attività sportiva.

7. Nel caso in cui una sola alunna alla volta o un solo alunno alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

8. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli alunni o durante lo spostamento degli stessi, coloro le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

9. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, rispettando la distanza di 1 metro possono togliere la mascherina. In posizione dinamica, la mascherina può essere tolta mantenendo la distanza interpersonale di 2 metri (ad esempio in palestra). La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

10. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

11. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, laboratori o altri luoghi in cui svolgere attività didattiche specifiche, le alunne e gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

12. Nelle aule docenti i posti a sedere saranno sfalsati mantenendo un distanziamento minimo di un metro e non superando le capienze indicate. I docenti che permarranno nel locale dovranno indossare la mascherina. Periodicamente sarà assicurato il ricambio d'aria aprendo almeno due finestre poste sui due lati opposti oppure la porta.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata. Prima di entrare in bagno è necessario igienizzare le mani

2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Entrando e prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 12 – Servizio mensa

1. In collaborazione con il servizio Milano Ristorazione, in quanto responsabile, si dovranno far rispettare le misure di prevenzione riportate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza 573 del 29/6/2020 di Regione Lombardia per quanto riguarda gli accessi, che dovranno essere contingentati. Per i posti a sedere, i tavoli e le sedie dovranno essere disposti in modo da garantire la distanza di 1 metro. Non potranno essere presenti più persone rispetto al numero dei posti a sedere.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dalla Dirigente scolastica o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. Sarà privilegiata la scelta di effettuare le riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dalla Dirigente scolastica nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 le assemblee dei genitori si svolgeranno in videoconferenza.

Art. 14 – Uffici di segreteria

1. Gli uffici di Segreteria non riceveranno il pubblico (personale e genitori) in *front office* se non per comprovate e inderogabili esigenze e urgenze. I ricevimenti si effettueranno su appuntamento. In ogni caso, il pubblico sarà ricevuto allo sportello e non potrà accedere ai locali segreteria.

In caso di necessità si prega di contattare il personale telefonicamente o via email utilizzando i contatti presenti nella Home page del sito dell'Istituto.

Art. 15 - Misure di supporto operativo per la gestione dei casi di alunne e alunni o adulti con segni/sintomi COVID-19

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, come da procedura indicata dal Rapporto ISS COVID-19 58/2020, l'operatore scolastico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. Un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale sono prontamente contattati affinché provvedano, nel più breve tempo possibile, a presentarsi a scuola per condurre il minore presso la propria abitazione. Quest'ultimo, munito di mascherina chirurgica, attenderà il loro arrivo in uno spazio ad

hoc identificato all'interno della struttura, sotto la sorveglianza del personale scolastico munito di mascherina chirurgica modello Ffp2, una distanza minima di 2 metri. Le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa saranno pulite e disinfettate.

4. I genitori devono contattare il Pediatra o Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. In caso di sospetto COVID-19, il Medico di famiglia richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione attivo presso ATS locale che si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Se il test è positivo, il caso è notificato alla scuola e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il referente scolastico COVID-19 fornirà al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di *contact tracing*, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

5. L'ingresso a scuola di alunne, alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola miic8ds00d@istruzione.it della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

6. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Medico di famiglia che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche - adulti all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno dell'ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Referente Covid-19 dell'Istituto, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 17- Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono

caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

Il Ministero dell'Istruzione invierà indicazioni su come gestire i lavoratori fragili e su come essi possano eventualmente garantire la prestazione lavorativa.

2. Per alunni fragili si intendono gli alunni esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. È istituito e tenuto presso gli atri delle due sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

Art. 18 - Gestione dell'accesso all'Istituto di fornitori esterni e visitatori

1. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e di rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

2. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite termometro frontale a infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

3. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

4. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Allegati al presente Regolamento

- Allegato I - Istruzioni operative per gli assistenti amministrativi
- Allegato II - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
- Allegato III - Integrazione del Patto di corresponsabilità – Emergenza Covid-19
- Allegato IV – Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare se si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare se si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- Nei corridoi sono presenti dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerate inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:

- All'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
- Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
- Procedere sempre alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio nuovi;
- Per il lavoratore addetto all'accoglienza telefonica: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
- A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfectino con

gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;

- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile.
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone minimo ogni ora e per almeno 5 minuti;
- Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
- Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

ALLEGATO III – INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA' - EMERGENZA COVID-19

Approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 90 del 14 settembre 2020

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in merito al possibile futuro sviluppo della pandemia COVID-19, rende necessaria la seguente integrazione del Patto di Corresponsabilità, con l'impegno di tutte le parti coinvolte al rispetto delle normative vigenti in merito al contenimento dell'epidemia.

L'Istituzione Scolastica si impegna a:

- assicurare puntuale attuazione delle misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19 a scuola;
- garantire il distanziamento, mettendo a disposizione aule di grandezza adeguata al numero di alunni;
- attenersi scrupolosamente, in caso di accertata infezione da Covid-19 di alunni o adulti frequentanti la struttura scolastica, ad ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale;
- informare e formare il personale scolastico, gli alunni e le famiglie in merito ai comportamenti da adottare all'interno della struttura scolastica.

Il genitore:

- si impegna a monitorare quotidianamente, prima che vada a scuola, lo stato di salute del proprio figlio e, nel caso di sintomatologia riconducibile a contagio da Covid-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse, etc.), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni. **Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5° dovrà restare a casa;**
- si impegna a comunicare a inizio anno **recapiti telefonici aggiornati e funzionanti** tramite i quali poter essere contattati dall'Istituzione Scolastica in situazioni di emergenza;
- si impegna a recarsi immediatamente a scuola a ritirare il proprio figlio, se contattato dall'Istituzione Scolastica in merito all'insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19, a contattare tempestivamente il medico curante e a mettere in atto i dovuti accertamenti diagnostici;
- dichiara di essere consapevole e accettare che, in caso di positività, il proprio figlio non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino a completa guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;
- si impegna a munire il figlio di **mascherine chirurgiche** usa e getta, che dovranno essere utilizzate durante gli spostamenti, negli spazi comuni e in tutte le occasioni in cui non può essere garantito il distanziamento, e **gel igienizzante personale**, fino a ulteriore comunicazione;
- si impegna a tenersi informato costantemente riguardo alle comunicazioni provenienti dall'Istituzione Scolastica tramite sito web istituzionale, bacheca del registro elettronico e consultando quotidianamente la mail istituzionale dell'alunno;
- dichiara di essere consapevole di non poter accedere agli edifici scolastici se non in casi di comprovata necessità e si impegna a rispettare le regole per l'accesso agli uffici amministrativi;

- si impegna a favorire in ogni modo la partecipazione del proprio figlio alla didattica a distanza, qualora la situazione sanitaria ne preveda l'attivazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della didattica in presenza;

si impegna manifestare collaborazione e serena accettazione delle misure straordinarie che si rendono necessarie per prevenire e contrastare la diffusione dell'epidemia;

- si impegna a verificare giornalmente la presenza nello zaino di tutto il materiale necessario per l'attività didattica.

L'alunno/a si impegna a:

- rispettare rigorosamente le indicazioni ricevute dai docenti e dai collaboratori scolastici in merito alla prevenzione e al contenimento del contagio;
- rispettare rigorosamente il distanziamento di almeno 1m;
- entrare ed uscire dagli **ingressi dedicati** alla classe di appartenenza rispettando il distanziamento;
- evitare gli assembramenti fuori da scuola in prossimità degli ingressi;
- indossare la **mascherina** durante l'ingresso, l'uscita, gli spostamenti all'interno della scuola e in tutte le situazioni in cui non può essere rispettato il distanziamento di 1m;
- igienizzare frequentemente le mani con il **gel igienizzante personale**;
- non scambiare materiale scolastico, merende e qualunque tipo di oggetto con i compagni;
- sedersi unicamente al posto che gli è stato assegnato dai docenti;
- non lasciare a scuola alcun tipo di materiale;
- avvisare tempestivamente gli insegnanti in caso di insorgenza durante l'orario scolastico di sintomi riconducibili a Covid-19, in modo che si possa attuare il protocollo previsto;
- partecipare alla didattica a distanza, qualora la situazione sanitaria ne preveda l'attivazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della didattica in presenza.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, GENITORE
DELL'ALUNNO/A CLASSE
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE "Patto educativo di corresponsabilità"

Milano,

Firma:

ALLEGATO III – ATTUAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE

DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia di COVID-19, l'incremento del numero di casi sul territorio regionale e in coerenza con il *"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"* — sottoscritto in accordo con il Governo dai sindacati e dalle imprese —, IC "Primo Levi" ha disposto la necessità di attuare misure efficaci di contrasto e prevenzione alla diffusione del nuovo coronavirus (COVID 19) nei luoghi di lavoro. Per tale motivo, chiunque entri nell'Istituto, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto alla rilevazione in tempo reale della temperatura corporea.

INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

A seguito degli accadimenti recenti IC "Primo Levi" ha dovuto intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi titolo (personale, studenti, consulenti, visitatori etc.). Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. *sensibili*). Per tale motivo la Scuola si è dotata di informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati personali effettuato ai fini della *misurazione dei parametri corporei*. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è:

DATI TITOLARE TRATTAMENTO

Chiara Bonetti – Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Primo Levi"

Indirizzo via Pistoia, 30 – 2015 Milano

Recapito tel. 02 8844 8552

Email miic8ds00d@istruzione.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

In osservanza di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, la Società ha inoltre provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati, di cui riportiamo di seguito i contatti:

Dott. Massimo Zampetti della società Privacycert Lombardia S.r.l. con sede in Bergamo, Passaggio Don seghezzi n. 2, 24122 BG. Mail: info@privacycontrol.it.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, l'IC "Primo Levi" si avvarrà di strumenti elettronici per la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea. Il dato personale particolare (c.d. *sensibile*) riguarda lo stato di salute ossia misurazione della temperatura corporea (c.d. *febbre*).

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell'Ente. Ai fini di prevenzione il personale addetto ed istruito (infermieri, addetti della squadra di emergenza) misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre). L'IC "Primo Levi" precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere superiore a 37,5° l'interessato NON potrà accedere in struttura. A fronte di tale situazione l'interessato verrà invitato a leggere le istruzioni di cui al Ministero della Salute previste per COVID-19.

BASE GIURIDICA

Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro:

Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) salvaguardia dell'interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e di altre persone fisiche quali i visitatori;

Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale;

Disposizioni del D.L. 6/2020 e del successivo Dpcm 11.03.2020 (art. 1, n. 7, lett. d) per l'agevolazione delle imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

PERIODO CONSERVAZIONE DATI

La rilevazione della temperatura corporea avviene in tempo reale, senza necessità per , l'IC "Primo Levi" di registrare o conservare il dato acquisito. È tuttavia interesse dell'Ente identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura SOLO qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali dell'Ente;

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è volontario. Il rifiuto tuttavia comporterà l'impossibilità di accedere a scuola.

DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell'art. 29 o dell'art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico: - ufficio che si occupa della gestione del personale; - addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall'Unione Europea.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare o Responsabile per la protezione dei dati (qualora presente), ai contatti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l'accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano(<https://www.garanteprivacy.it/>).

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Chiara Bonetti